

INFORMATIVA N. 2/2013

**LEGGE DI STABILITA' 2013 (L. n. 228/2012)  
– NOVITA' –**

**INDICE**

1. **Premessa** .....2

**IMPOSTE DIRETTE**

2. **Deducibilità delle auto aziendali e dei professionisti**.....3  
2.1 *Auto aziendali* .....3  
2.2 *Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti*.....3  
3. **Riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni**.....3  
3.1 *Soggetti interessati* .....3  
3.2 *Versamento dell'imposta sostitutiva*.....4  
3.3 *Partecipazioni o terreni già rivalutati* .....4  
4. **Rivalutazione del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni**.....4  
5. **Aumento degli importi delle detrazioni IRPEF per i figli a carico** .....4  
5.1 *Figli portatori di handicap*.....5  
5.2 *Contribuenti con almeno quattro figli a carico* .....5  
5.3 *Ulteriore detrazione per famiglie numerose* .....5  
6. **Proroga delle agevolazioni per i lavoratori dipendenti "frontalieri"** .....5  
6.1 *Soggetti interessati* .....5  
6.2 *Quota di reddito non imponibile* .....5  
7. **Tassazione delle polizze vita aziendali stipulate prima del 1996**.....5

## IMPOSTE PATRIMONIALI

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 1.  | <b>Modifiche all'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero</b> .....                     | 6 |
| 1.1 | Soggetti passivi dell'imposta.....   | 6 |
| 1.2 | Nuova decorrenza dell'imposta e versamento degli acconti.....  | 6 |
| 2.  | <b>Modifiche all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)</b> ..... | 6 |
| 2.1 | Estensione dell'ambito di applicazione dell'imposta in misura fissa.....                             | 7 |

## IRAP

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 1.    | <b>Incremento delle deduzioni dalla base imponibile</b> .....                   | 7 |
| 1.1   | Deduzione forfetaria per l'impiego di dipendenti a tempo indeterminato.....     | 7 |
| 1.1.1 | Lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni.....                 | 7 |
| 1.1.2 | Conferma degli ulteriori aspetti della disciplina.....                          | 8 |
| 1.2   | Deduzione forfetaria per i soggetti "minori".....                               | 8 |
| 2.    | <b>Esclusione da IRAP dei professionisti e dei "piccoli" imprenditori</b> ..... | 8 |

## IVA

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | <b>Numerazione delle fatture - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate</b> ..... | 8 |
| 2. | <b>Aumento dell'aliquota ordinaria al 22%</b> .....                             | 8 |

## RISCOSSIONE

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1.  | <b>Annullamento automatico delle cartelle di pagamento</b> .....                      | 8 |
| 1.1 | Decorrenza.....   | 9 |
| 2.  | <b>"Rottamazione" dei ruoli resi esecutivi sino al 31.12.99</b> .....                 | 9 |
| 3.  | <b>Solleciti di pagamento per la riscossione di debiti sino a 1.000,00 euro</b> ..... | 9 |

### 1. Premessa

Le novità previste dalla legge di stabilità per il 2013 riguardano le imposte dirette e patrimoniali, l'IRAP, l'IVA e alcune norme sulla riscossione.

Di seguito illustreremo le principali novità che riteniamo possano essere di Vostro interesse.

## IMPOSTE DIRETTE

### 2. **Deducibilità delle auto aziendali e dei professionisti**

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18.7.2012 (e cioè dall'anno 2013 per i soggetti "solari"), è **ridotta al 20%** la percentuale di deducibilità dei:

- veicoli aziendali non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
- veicoli utilizzati dai professionisti (limitatamente ad un solo veicolo e, nel caso in cui l'attività sia svolta in forma associata, ad un veicolo per ciascun socio).

Restano, invece, **invariate** le percentuali di deducibilità dei veicoli:

- esclusivamente strumentali all'attività d'impresa (**100%**);
- utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio (**80%**).

#### 2.1 **Auto aziendali**

La quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli), che non sono utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'attività propria d'impresa, viene ridotta dal **40%** al **20%** (*la modifica intermedia del 27,50% non è mai entrata in vigore*).

Nessuna modifica, invece, è stata apportata al tetto massimo di costo fiscalmente riconosciuto (ad esempio, **18.075,99** euro per l'acquisto di autovetture).

#### 2.2 **Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti**

La legge sulla riforma del mercato del lavoro ha **ridotto dal 90% al 70%** la percentuale di deducibilità dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

La legge di stabilità 2013 **ha mantenuto** tale percentuale di deducibilità.

### 3. **Riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni**

Vengono nuovamente riaperti i termini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti, alla data del 1° gennaio 2013, da soggetti che non operano in regime d'impresa, dietro il versamento di un'imposta sostitutiva commisurata al valore espresso da un'apposita perizia giurata di stima asseverata da un professionista abilitato.

A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima; l'operazione, quindi, permette di ridurre/annullare le eventuali plusvalenze che si formeranno a seguito della cessione a titolo oneroso.

#### 3.1 **Soggetti interessati**

La disciplina in esame si applica:

- alle **persone fisiche**, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa;
- alle **società semplici** e ai soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;
- agli **enti non commerciali**, se l'operazione da cui deriva la plusvalenza non è effettuata nell'esercizio di impresa.

### **3.2 Versamento dell'imposta sostitutiva**

La rideterminazione comporta il versamento, entro il **1° luglio 2013**, dell'imposta sostitutiva calcolata sull'intero valore di perizia:

- del **4%**, per le partecipazioni "qualificate" e per i terreni;
- ovvero del **2%**, per le partecipazioni "non qualificate".

In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, è possibile optare per la rateizzazione in **tre quote** costanti, con scadenza rispettivamente al 1° luglio 2013, al 30 giugno 2014 e al 30 giugno 2015.

Sulla seconda e terza rata è dovuto un interesse **annuo del 3%**.

### **3.3 Partecipazioni o terreni già rivalutati**

In relazione ai soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del costo delle partecipazioni o dei terreni e che intendono effettuare una nuova rivalutazione con riferimento al 1° gennaio 2013, devono ritenersi applicabili le disposizioni previste dal DL 70/2011 che consentono di:

- **scomputare** dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata;
- **richiedere** il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata entro il termine di decadenza di **48 mesi**, calcolato a partire dalla data del versamento dell'intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa alla nuova rideterminazione.

In ogni caso l'importo del rimborso o della compensazione non può essere superiore all'**imposta sostitutiva dovuta** per l'ultima rideterminazione che viene effettuata.

Se il contribuente, in relazione alla precedente rivalutazione, si era avvalso della rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta, non è tuttavia tenuto a versare la rata o le rate, non ancora scadute, relative alla "vecchia" rivalutazione.

## **4. Rivalutazione del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni**

E' prevista un'ulteriore rivalutazione del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni:

- in generale, **del 15%**;
- ovvero **del 5%**, in relazione ai terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

La suddetta rivalutazione si applica **dopo** avere rivalutato:

- il reddito dominicale, **dell'80%**;
- il reddito agrario, **del 70%**.

Le rivalutazioni in esame si applicano ai soli fini della determinazione delle **imposte sui redditi** e per i periodi d'imposta **2013, 2014 e 2015**.

## **5. Aumento degli importi delle detrazioni IRPEF per i figli a carico**

A decorrere dall'1.1.2013, le detrazioni IRPEF previste per ciascun figlio fiscalmente a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, vengono incrementate:

- da 800,00 a **950,00 euro**;
- da 900,00 a **1.220,00 euro** se il figlio ha un'età inferiore a tre anni.

### **5.1 Figli portatori di handicap**

Per ogni figlio a carico portatore di *handicap*, spetta un'ulteriore detrazione di **400,00 euro** (prima 220,00 euro).

### **5.2 Contribuenti con almeno quattro figli a carico**

Per i contribuenti con almeno quattro figli a carico è confermata l'ulteriore detrazione di **200,00 euro** per ciascun figlio.

### **5.3 Ulteriore detrazione per famiglie numerose**

E' confermata l'ulteriore detrazione di **1.200,00 euro** a favore dei genitori con almeno quattro figli a carico, quale "*bonus*" complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa.

## **6. Proroga delle agevolazioni per i lavoratori dipendenti "frontalieri"**

E' ulteriormente prorogata, **per l'anno 2013**, la parziale detassazione dei redditi di lavoro dipendente dei "frontalieri".

### **6.1 Soggetti interessati**

Ai fini in esame, per lavoratori dipendenti "frontalieri" si intendono i soggetti che:

- sono residenti in Italia;
- quotidianamente, si recano a lavorare all'estero in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi (es. Francia, Principato di Monaco, Svizzera, Austria, ecc.), nel caso in cui la prestazione venga fornita in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro.

### **6.2 Quota di reddito non imponibile**

Anche per il 2013, i redditi di lavoro dipendente dei "frontalieri" concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF e relative addizionali per l'importo eccedente i **6.700,00 euro**, così come nel 2012.

Il suddetto importo di 6.700,00 euro è riferito al reddito complessivo annuo derivante dall'attività lavorativa "frontaliera" e non a ciascun rapporto di lavoro. Resta comunque ferma l'applicazione delle eventuali diverse disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra l'Italia e i Paesi confinanti e limitrofi.

## **7. Tassazione delle polizze vita aziendali stipulate prima del 1996**

I redditi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, stipulati entro il 31.12.95 da soggetti esercenti attività commerciali:

- maturati **fino al 31.12.2012**, sono assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta, che viene trattenuta e versata dall'impresa di assicurazione;
- maturati **dall'anno 2013**, concorrono a formare il reddito complessivo imponibile, senza applicazione, da parte dell'impresa di assicurazione, di ritenute o imposte sostitutive.

### 1. **Modifiche all'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE)**

Con il DL 201/2011 è stata istituita l'imposta dello 0,76% sul valore degli immobili situati all'estero (c.d. "IVIE"), destinati a qualsiasi uso dalle persone fisiche residenti in Italia.

La legge di stabilità 2013 ha modificato la disciplina di tale imposta patrimoniale prevedendo:

- una nuova **decorrenza**, che passa dal 2011 al 2012;
- l'introduzione degli **acconti**, equiparando la liquidazione del tributo a quella relativa all'IRPEF.

#### 1.1 **Soggetti passivi dell'imposta**

È confermato che sono soggetti passivi dell'IVIE le **persone fisiche residenti** in Italia proprietarie di immobili esteri o che possiedono un diritto reale sui medesimi.

Pertanto, sono soggetti passivi:

- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione utilizzati nell'attività di impresa o di lavoro autonomo;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà);
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in *leasing*.

Sono **esclusi**, invece, dall'ambito di applicazione dell'imposta gli immobili situati all'estero posseduti da:

- società commerciali (snc, sas, srl, spa, società cooperative) ed enti ad esse equiparati;
- società semplici ed enti ad esse equiparati;
- trust;
- enti non commerciali.

#### 1.2 **Nuova decorrenza dell'imposta e versamento degli acconti**

E' previsto che:

- l'imposta si applica dal **2012**, anziché dal 2011 come precedentemente stabilito;
- il versamento deve avvenire sia in **acconto** sia a **saldo**, con le stesse modalità e termini stabiliti per l'IRPEF;
- i versamenti relativi all'IVIE effettuati nel 2012 per l'anno 2011 si considerano eseguiti in **acconto** per l'anno **2012**.

### 2. **Modifiche all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)**

L'imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (c.d. "IVAFE") si applica alle **persone fisiche residenti** in Italia che detengono all'estero tali attività a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.

Anche con riferimento a questa imposta è previsto che:

- l'imposta si applica a decorrere **dal 2012** e non più dal 2011;
- il versamento deve avvenire sia in **acconto** sia a **saldo**, con le stesse modalità e termini stabiliti per l'IRPEF;
- i versamenti effettuati nel 2012 per l'anno 2011 si considerano eseguiti in **acconto** per l'anno **2012**.

Le aliquote applicabili rimangono:

- lo **0,1%**, per il **2012**;
- lo **0,15%**, a decorrere **dal 2013**.

## **2.1 Estensione dell'ambito di applicazione dell'imposta in misura fissa**

Riguardo all'imposta da applicare in misura fissa (attualmente pari a 34,20 euro), è stato eliminato il riferimento ai Paesi dell'Unione europea e ai Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

Pertanto, l'IVAFE è dovuta nella misura di 34,20 euro per **tutti i conti correnti e i libretti di risparmio** detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti.

L'imposta in misura fissa non è dovuta qualora il **valore medio di giacenza annua risultante** dagli estratti conto e dai libretti non sia superiore a 5.000,00 euro. Nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, al fine della determinazione del predetto limite si tiene conto degli importi riferibili **pro quota** al medesimo contribuente.

## **IRAP**

### **1. Incremento delle deduzioni dalla base imponibile**

Con decorrenza dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013** (si tratta del 2014, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) è stato aumentato l'importo:

- sia della deduzione forfetaria prevista a fronte dell'impiego di dipendenti a tempo indeterminato;
- sia della deduzione forfetaria per i soggetti passivi d'imposta con base imponibile non eccedente 180.999,91 euro.

#### **1.1 Deduzione forfetaria per l'impiego di dipendenti a tempo indeterminato**

Per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta, nella determinazione del valore della produzione netta sono deducibili:

- l'ammontare complessivo dei relativi contributi assistenziali e previdenziali (es. contributi INPS, contributi a forme pensionistiche complementari, ecc.);
- un importo forfetario variabile in base alla zona d'impiego e alle caratteristiche soggettive del lavoratore che passa, su base annua, da euro 4.600,00 a euro 7.500,00.

##### **1.1.1 Lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni**

Per i lavoratori di sesso femminile (indipendentemente dall'età), nonché per quelli di età inferiore a 35 anni (indipendentemente dal sesso), l'ammontare deducibile su base annua è aumentato fino a 13.500,00 (ora 10.600,00) euro.



### 1.1.2 Conferma degli ulteriori aspetti della disciplina

Gli altri aspetti della disciplina restano invariati.

### 1.2 Deduzione forfetaria per i soggetti "minori"

E' stato incrementato l'ammontare della deduzione forfetaria spettante ai soggetti passivi IRAP (società di capitali, società di persone, imprenditori individuali e professionisti), a condizione che la base imponibile sia contenuta entro 180.999,91 euro.

### 2. Esclusione da IRAP dei professionisti e dei "piccoli" imprenditori

La legge di stabilità 2013 definisce il concetto di autonoma organizzazione, stabilendo che saranno esclusi dal tributo gli imprenditori individuali e gli esercenti arti e professioni che:

- non si avvalgano di lavoratori dipendenti o assimilati;
- impieghino, anche mediante locazione, beni strumentali di ammontare non eccedente una determinata soglia che sarà definita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

## IVA

### 1. Numerazione delle fatture - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

In aggiornamento alla nostra circolare n.1/2013, informiamo che con riguardo all'**identificazione univoca delle fatture**, l' Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.1 del 10.1.2013, *ha chiarito che è ammessa qualsiasi tipologia di numerazione che consenta d'identificare in modo univoco la fattura, vale a dire:*

- sia una **numerazione progressiva** (ancorché non inizi dal numero 1) **che prosegua ininterrottamente per tutti gli anni di attività del contribuente;**
- sia una **numerazione progressiva per anno solare** che può anche prescindere dal riferimento all'anno di emissione del documento, poiché nel medesimo deve essere comunque riportata la data.

### 2. Aumento dell'aliquota ordinaria al 22%

Con la legge di stabilità 2013 e con decorrenza **dal 1° luglio 2013** è previsto che l'**aliquota ordinaria**, attualmente pari al 21%, passa al **22%**.

## RISCOSSIONE

### 1. Annullamento automatico delle cartelle di pagamento

È stata introdotta una speciale procedura che consente al contribuente di ottenere l'**annullamento automatico** delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento notificati per imposte sui redditi, IRAP e IVA, in presenza di determinati requisiti.

Detto effetto si ottiene presentando all'Agente della riscossione un'apposita autodichiarazione, la quale non prevede particolari modalità.

In assenza di disposizioni contrarie, può trovare applicazione anche per le cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Il contribuente, entro **90 giorni** dalla notifica del primo atto di riscossione (es. il pignoramento) o cautelare (es. il fermo di beni mobili registrati) può presentare un'autodichiarazione all'Agente della riscossione ove si documenta che sono intervenuti



pagamenti, annullamenti ad opera dell'ente creditore (es. Agenzia delle Entrate o INPS), sospensioni giudiziali o altre cause di non esigibilità del credito.

A seguito dell'autodichiarazione del contribuente, ogni atto di riscossione o cautelare deve immediatamente bloccarsi, potendo riprendere solo nel momento in cui l'ente creditore comunica l'infondatezza di quanto sostenuto dal contribuente.

### **1.1 Decorrenza**

La procedura descritta opera anche per le dichiarazioni presentate prima dell'1.1.2013 (data di entrata in vigore della L. 228/2012).

### **2. "Rottamazione" dei ruoli resi esecutivi sino al 31.12.99**

La legge di stabilità 2013 ha previsto che tutti i ruoli resi esecutivi sino al 31.12.99, d'importo **non superiore a 2.000,00 euro**, sono annullati automaticamente se non risultano pagati entro il 1° luglio 2013.

Il limite di 2.000,00 euro deve essere quantificato tenendo conto delle somme richieste a titolo d'imposta, delle sanzioni e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Detto annullamento si verifica, in presenza dei suddetti requisiti, senza la necessità che il debitore invii alcuna comunicazione.

### **3. Solleciti di pagamento per la riscossione di debiti sino a 1.000,00 euro**

Prima delle innovazioni apportate dalla legge di stabilità 2013, per poter riscuotere debiti di entità sino a 2.000,00 euro, l'Agente della riscossione avrebbe dovuto inviare al contribuente due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dal primo.

Ora, detta prescrizione è stata soppressa, ma, nel contempo, è stato istituito l'obbligo, per le riscossioni di debiti **sino a 1.000,00 euro**, di inviare un sollecito di pagamento. In tal caso, le azioni cautelari (fermi, ipoteche) ed esecutive (pignoramenti) non possono iniziare se non dopo 120 giorni da tale invio.

La nuova disposizione si applica in tutte le ipotesi di riscossione coattiva intraprese dopo il 1° gennaio 2013.

\* \* \* \* \*

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni e porgiamo i migliori saluti.

**Studio dr. Renzo Gorini**